

[REDACTED]
TEL. CASA [REDACTED]
CELLULARE [REDACTED]
E-MAIL [REDACTED]

MILANO, [REDACTED]

DIREZIONE REGIONALE
AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA
AGENZIA DELLE ENTRATE
VIA MANIN, 25
20121 MILANO
RACCOMANDATA A MANO

[REDACTED]
[REDACTED]
PROT. N° [REDACTED]

INTERPELLO

RE: [REDACTED]

EGREGI SIGNORI,

IO SOTTOSCRITTO [REDACTED] TITOLARE DELLA PENSIONE IN OGGETTO DESIDEREREI TRASFERIRE LA RESIDENZA IN FRANCIA, MA LE INFORMAZIONI CHE HO RICEVUTO PER EVITARE LA DOPPIA IMPOSIZIONE SONO CONTRADDITORIE. L'ITALIA FA LA TRATTENUTA FISCALE ALLA FONTE E LA FRANCIA ESIGE CHE LE TASSE SIANO PAGATE DOVE SI RISIEDA CON RELATIVA DICHIARAZIONE DEI REDDITI. NON E' PREVISTO ALCUN RIMBORSO VERSO CHI HA GIA' AVUTO UNA TRATTENUTA ALLA FONTE E SOSTIENE CHE L'ITALIA DEVE APPLICARE L'ART. N. 18 PARAGRAFO 1. DELLA CONVENZIONE INTERNAZIONALE SIGLATA TRA ITALIA E FRANCIA DEL 07.01.92 N. 20.

LA CONVENZIONE INTERNAZIONALE SIGLATA CON ALTRI PAESI, AD ESEMPIO LA SVIZZERA, E' CHIARA: IL REDDITO E' TASSATO SOLO NEL PAESE DI RESIDENZA, IN QUESTO CASO LA SVIZZERA, CHE MI SEMBRA LA SOLUZIONE PIU' LOGICA.

GRADIREI SAPERE SE LA CONVENZIONE MENZIONATA VIENE APPLICATA COME ESIGE LA FRANCIA OSSIA CON IMPOSIZIONE SOLO NEL PAESE DI RESIDENZA, IN LINEA CON GLI ALTRI PAESI CON I QUALI ESISTE UNA CONVENZIONE INTERNAZIONALE CON L'ITALIA.

GRAZIE.

DISTINTI SALUTI.
[REDACTED]
[REDACTED]

Direzione Regionale della Lombardia

Settore Servizi e Consulenze

Ufficio Fiscalità generale

Milano, [REDACTED]

[REDACTED]
20121 MILANO (MI)

Prot. [REDACTED]

OGGETTO: *Interpello [REDACTED] ART. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212.*

*Codice Fiscale [REDACTED]
Istanza presentata il [REDACTED]*

Con l'interpello specificato in oggetto, concernente l'interpretazione del DPR n. 917 del 1986, è stato esposto il seguente

QUESITO

La contribuente istante percepisce una pensione di vecchiaia INPS (cat. [REDACTED] e vorrebbe trasferire la residenza in Francia.

Viene chiesto di conoscere il trattamento fiscale della predetta pensione alla luce della Convenzione tra l'Italia e la Francia per evitare le doppie imposizioni.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

L'interpellante ritiene che la predetta pensione vada tassata solo in Francia ai sensi dell'art. 18, paragrafo 1, della Convenzione internazionale tra l'Italia e la Francia

ratificata con legge 7 gennaio 1992, n. 20.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

In merito alla questione proposta, si osserva che l'art. 23, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al DPR 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), considera "prodotti in Italia" - e quindi ivi imponibili - anche le pensioni percepite da soggetti non residenti, se erogate dallo Stato, da soggetti residenti in Italia o da stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti.

Con riguardo a tale tipo di reddito l'art. 18, paragrafo 1), della Convenzione tra l'Italia e la Francia per evitare le doppie imposizioni, ratificata con legge 7 gennaio 1992, n. 20, stabilisce che fatte salve le disposizioni applicabili alle pensioni erogate in relazione all'espletamento di funzioni pubbliche (trattate all'art. 19, paragrafo 2), le pensioni e le remunerazioni analoghe, pagate "ad un residente di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in questo Stato".

Tuttavia, il paragrafo 2) del citato articolo 18 specifica che le pensioni e le remunerazioni analoghe pagate ai sensi della legislazione sulla sicurezza sociale di uno Stato contraente sono imponibili anche in questo Stato.

Così come affermato dall'OCSE (cfr. Commentario all'articolo 18, paragrafo 2, del Modello per le Convenzioni Fiscali sul Reddito e sul Patrimonio) e dalla stessa Amministrazione Finanziaria (cfr. Appendice alle Istruzioni Generali per la Dichiarazione con il Modello Unico 2009 - Persone Fisiche), il ripetuto paragrafo 2 va interpretato nel senso che le pensioni e le somme, menzionate nello stesso, sono soggette ad imposizione in entrambi gli Stati, sulla base della legislazione nazionale di ciascuno (cfr. circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 41 del 21 luglio 2003).

In altri termini, la tassazione esclusiva nello Stato di residenza del beneficiario (art. 18, par. 1) si applica solo per quelle pensioni private che non sono pagate "in applicazione della legislazione sulla sicurezza sociale".

Il suddetto par. 2 dell'art. 18 della Convenzione va interpretato alla luce dell'accordo Italia-Francia del 20 dicembre 2000, in base al quale le pensioni "pagate in relazione alla legislazione sulla sicurezza sociale" sono quelle corrisposte dagli enti ivi elencati tra i quali risulta anche l'INPS.

Pertanto, le pensioni corrisposte dall'INPS ad un soggetto residente in Francia in quanto pagate "in applicazione della legislazione sulla sicurezza sociale" sono imponibili tanto in quest'ultimo Paese quanto in Italia, ai sensi dell'art. 18, par. 2 della menzionata Convenzione, e l'istante non potrà richiedere l'esenzione dalle ritenute.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 24 della richiamata Convenzione, la Francia, in qualità di Stato della residenza, dovrà riconoscere al contribuente un credito per le imposte pagate in Italia.

IL DIRETTORE REGIONALE

CARLO PALUMBO